



## ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2013, il giorno 16 del mese di Marzo, alle ore 16:30, presso i locali in Lecce alla Via Bari, 32 si sono riuniti i Signori:

- 1) ICILIO CARLINO, nato a Lecce il 20/05/1959 ed ivi residente alla Via Guerrazz, 6 con Codice fiscale : CRLCLI59E20E506C;
- 2) LUIGI LIGUORI, nato a Basilea (Svizzera) il 12/03/1971 e residente in Neviano (Le) alla Via V. Monti, 81/A con Codice fiscale : LGRLGU71C12Z133Y;
- 3) MAURIZIO TRILLO nato a Lecce il 06/09/1956 e residente in Monteroni di Lecce alla Via Conti di Lecce e Codice fiscale : TRLMRZ56P06E506T;
- 4) MARCO FIORE, nato a Nardò il 02/10/1975 e residente in Porto Cesareo alla Via Bach, 24, con Codice fiscale : FRIMRC75R02F842J;
- 5) MARCO DE CARLO nato a Galatina il 09/05/1975 e residente in Lecce alla Via degli Orefici, 6, con Codice fiscale : DCRMRC75EO9D862U
- 6) GIOVANNI POLO nato a Lecce il 24/05/1979 e residente in Lecce alla Via S.S. Giacomo e Filippo, 6, con Codice fiscale : PLOGNN79E24E506M;
- 7) MAURO NARDULLI nato a Noicattaro (Ba) il 08/07/1939 e residente in Taviano (Le) alla Via Belvedere, 23, con Codice fiscale : NRD MRA39L08F923I;
- 8) TANA GILBERTO nato a Lecce il 20/09/1972 e residente in Cavallino (Le) alla Via Leuca, 120, con Codice fiscale : TNAGBR72P20E506E;
- 9) GRIECO ANTONIO nato a Lecce il 06/11/1964 e residente in Lecce alla Via Imbriani, 66, con Codice fiscale : GRCNTN64S06E506Z;
- 10) FALCONIERI OTTAVIO nato a Nardò il 18/11/1955 e residente in Nardò alla Via Rousseau 48, con Codice fiscale : FLCTTV55S18F842k

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. FALCONIERI OTTAVIO e a svolgere il ruolo di segretario il Sig. TRILLO MAURIZIO.

I presenti con la sottoscrizione del presente atto decidono la costituzione dell' Associazione/Organizzazione senza fini di lucro denominata : A.R.I. – Sezione di Lecce, associazione che si costituisce ai sensi dell'art. 2 della Legge 266 del 11/08/1991, per fini di solidarietà, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza scopo di lucro e per fini di Volontariato di Protezione Civile.

Il Presidente illustra i principi fondanti della costituenda Ass.ne. e da lettura dello Statuto (allegato al presente atto costitutivo di cui è parte integrante e sostanziale) che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.



Il Presidente propone all'assemblea di eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale dell'Associazione radioamatori Italiani Sezione di Lecce l'assemblea accoglie la proposta ed elegge il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione A.R.I. Sezione di Lecce e il Collegio Sindacale nelle persone di:

**Consiglio Direttivo:**

- 1) ICILIO CARLINO, nato a Lecce il 20/05/1959 ed ivi residente alla Via Guerrazzi, 6 con Codice fiscale : CRLCLI59E20E506C - (PRESIDENTE);
- 2) LUIGI LIGUORI, nato a Basilea (Svizzera) il 12/03/1971 e residente in Neviano (Le) alla Via V. Monti, 81/A con Codice fiscale : LGRLGU71C12Z133Y - (VICE-PRESIDENTE);
- 3) MAURIZIO TRILLO nato a Lecce il 06/09/1956 e residente in Monteroni di Lecce alla Via Conti di Lecce e Codice fiscale : TRLMRZ56P06E506T - (SEGRETARIO TESORIERE);
- 4) MARCO FIORE, nato a Nardò il 02/10/1975 e residente in Porto Cesareo alla Via Bach, 24, con Codice fiscale : FRIMRC75R02F842J - (CONSIGLIERE);
- 5) MARCO DE CARLO nato a Galatina il 09/05/1975 e residente in Lecce alla Via degli Orefici, 6, con Codice fiscale : DCRMRC75EO9D862U - (CONSIGLIERE);
- 6) GIOVANNI POLO nato a Lecce il 24/05/1979 e residente in Lecce alla Via S.S. Giacomo e Filippo, 6, con Codice fiscale : PLOGNN79E24E506M - (CONSIGLIERE);
- 7) MAURO NARDULLI nato a Noicattaro (Ba) il 08/07/1939 e residente in Taviano (Le) alla Via Belvedere, 23, con Codice fiscale : NRDMRA39L08F923I - (CONSIGLIERE);

**Collegio Sindacale:**

- 1) TANA GILBERTO nato a Lecce il 20/09/1972 e residente in Cavallino (Le) alla Via Leuca, 120, con Codice fiscale : TNAGBR72P20E506E - (PRESIDENTE SINDACI);
- 2) GRIECO ANTONIO nato a Lecce il 06/11/1964 e residente in Lecce alla Via Imbriani, 66, con Codice fiscale : GRCNTN64S06E506Z - (SINDACO);
- 3) FALCONIERI OTTAVIO nato a Nardò il 18/11/1955 e residente in Nardò alla Via Rousseau 48, con Codice fiscale : FLCTTV55S18F842k - (SINDACO);

Tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale eletti accettano l'avvenuta nomina.

I presenti delegano il presidente della riunione affinché provveda a tutte le formalità derivanti dal presente atto, nonché alla relativa registrazione e al compimento di tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato L.R. 11/94.

# A R I

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI  
ASSOCIAZIONE RADIDTECNICA ITALIANA (1927 - 1977)

SEZIONE ITALIANA DELLA I.A.R.U.  
Eretta in Ente Morale il 10/1/50 (D.P.R. N. 368)  
ORGANO UFFICIALE: "RADIO RIVISTA"



**A.R.I.**  
**Sezione di Lecce**

Via Bari, 32 - Lecce

Casella Postale 161 - 73100 Lecce  
Tel. : 0832 1830209  
[www.arilecce.it](http://www.arilecce.it)

La sede legale dell'organizzazione è stabilita in Lecce alla via Bari civ. 32.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 17.30

Il Segretario

Il Presidente

Firme dei sottoscrittori dell'atto:

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il **27 MAR 2013**  
al n° 2815 serie 30 versati  
€ ESENTE  
con Mod. F23 del \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL FRONT-OFFICE  
(Dr. Giuseppe Di Gennaro)\*

\* Firma su delega del Direttore Provinciale



## **PREMESSA**

L'Associazione Radiotecnica Italiana–A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani – A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale Nazionale).

Con D.P.R. 10/1/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale. L'attuale Statuto Nazionale è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105 ed il suo regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni.

La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), intitolato "Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso." Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza. Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell'Assemblea Generale del 22/5/'93, conferendo alla stessa una operatività a livello regionale, con coordinamento a livello nazionale. Da tale data (22/5/'93), la Organizzazione di Protezione Civile, in ambito A.R.I., ha assunto la denominazione di "A.R.I.–Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.–R.E.)". La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/'91), impone oggi, all'A.R.I., di darsi un regolamento più specifico e determinato. Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione, che ha avuto luogo in Bari il 9/11/1996. L'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani ha sede centrale a Milano in Via Scarlatti n° 31, sul territorio nazionale sono presenti circa trecento sezioni che raggruppano i radioamatori presenti sul territorio. Tale attività è stata da sempre riconosciuta dal Ministero dell'Interno in occasione dei vari terremoti e calamità che hanno colpito il territorio Italiano, Terremoti del Belice, del Friuli, della Sicilia Orientale, Irpinia ecc. Le attività di radiocollegamenti dall'A.R.I. sono state effettuate prima ancora che in Italia fosse organizzata la Protezione Civile. La Sezione di Lecce ha da sempre operato e collaborato con le istituzioni locali e nazionali. In occasione della formazione della Consulta Nazionale del Volontariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l' A.R.I. è parte integrante della stessa. In rispetto delle normative regionali la Sezione di Lecce ha deciso di strutturarsi anche in maniera autonoma e ciò in rispetto della legge regionale n°11 del 1994 che potrà consentire l'ulteriore iscrizione all'elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile in base alla legge n°39/1995.

## **STATUTO**

## Articolo 1 - Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata **“Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di LECCE”**, più avanti chiamata per brevità **“A.R.I.-Sezione di Lecce”**, costituita ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 11/94 con sede in Lecce alla Via Bari, 32 essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

## Articolo 2 - Carattere dell'organizzazione

L'organizzazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso **le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.**

L'organizzazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

## Articolo 3 - Durata dell'organizzazione

La durata dell'organizzazione è illimitata.

## Articolo 4 - Scopi dell'organizzazione

L'organizzazione ha per oggetto **“le radiocomunicazioni”**.

L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a): Riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i Radioamatori.
- b): Dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti prove, corsi di formazione, convegni, manifestazioni divulgative dell'attività radioamatoriale, esercitazioni in ambito locale e nazionale.
- c): Promuovere attività sociali e culturali a mezzo di appositi centri operativi per realizzare in collaborazione con gli Organi Istituzionali, progetti di interesse pubblico.
- d): Garantire a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale le Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza, in tutte le attività di Protezione Civile.

e): L'A.R.I.-Sezione di Lecce potrà stipulare convenzioni con i Comuni, le Provincie, la Regione Puglia e il Dipartimento Nazionale dell Protezione Civile per garantire le attività di radiocomunicazione sia in ambito esercitativo che in occasioni di calamità.

f): Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

L'organizzazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni ; enti pubblici e/o terzi in genere.

### **Articolo 5 - Requisiti dei soci**

Possono essere soci dell'organizzazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'organizzazione, purchè radioamatori in possesso di Licenza Rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni.

L'elenco dei soci dell'organizzazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

### **Articolo 6 - Ammissione e diritti dei soci**

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

## Articolo 7 - Categorie dei soci

L'Organizzazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- **Ordinari**, ossia coloro che in possesso di Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore e di nominativo di stazione radio che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberarne l'ammissione entro trenta giorni e che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
- **Simpatizzanti**, ossia coloro che condividendo finalità e modi di attuazione degli scopi dell'Associazione pur essendo in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore, previa domanda di ammissione, chiedono di farne parte senza operatività. Pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari e simpatizzanti, hanno diritto a partecipare alla vita dell'organizzazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

## Articolo 8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Organizzazione.

## Articolo 9 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Organizzazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

### Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

### Articolo 11 - Organi dell'Organizzazione

Organi dell'organizzazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio sindacale.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Organizzazione. L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Organizzazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

### Articolo 12 - Partecipazione all'assemblea

L'organizzazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.



Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

### Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale o a mezzo posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio Sindacale.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

### Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio sindacale e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **Articolo 15 - Forma di votazione dell'assemblea**

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'organizzazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

### **Articolo 16 - Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

**in sede ordinaria:**

- a) discutere e deliberare sui rendiconti consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

**in sede straordinaria:**

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'organizzazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

### Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'organizzazione ed ha il compito di:

- Convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore a due consiglieri in sostituzione di dimissionari o decaduti, ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'organizzazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'organizzazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'organizzazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di

collaborazione e dipendenza;  
- irrogare le sanzioni disciplinari.

### Articolo 18 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere o il Sindaco assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni purché non abbiano le stesse finalità della Associazione Radioamatori Italiani.

### Articolo 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, anche via mail, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del

C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.

### Articolo 20 – *Compiti del Presidente*

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'organizzazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il Presidente può fungere da Tesoriere Economico o coadiuvare il Segretario, qualora questo sia delegato anche alla funzione di Tesoriere Economico, cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone con il consiglio direttivo il rendiconto consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

### Articolo 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'organizzazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei rendiconti alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

### Articolo 22 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Organizzazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze delle assemblee. Il Segretario può anche assumere l'incarico di Tesoriere Economico sempre sotto la supervisione del Presidente.

### Articolo 23 - Patrimonio dell'Organizzazione

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'organizzazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

#### Articolo 24 – Entrate dell'organizzazione

Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'organizzazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito, dalle fondazioni e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rimborsi derivanti da richieste al Ministero delle Finanze per il cinque per mille.

#### Articolo 25 – Destinazione degli avanzi di gestione

All'organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

#### Articolo 26 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'organizzazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### Articolo 27 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione, salvo delibera straordinaria dell'Assemblea dei soci.

È comunque facoltà degli aderenti all'organizzazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'organizzazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'organizzazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'organizzazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

### **Articolo 28 - Bilanci - Rendiconti**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

### **Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione dell'organizzazione**

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

*La devoluzione disinteressata del patrimonio deve essere coerente con quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della l. 266/91.*

### **Articolo 30 - Clausola compromissoria**



Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

### **Articolo 33 - Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.